



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in funzione di Giudice di Appello
in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. **22263/2015** R.G. ;

promossa da:

CARROZZERIA MILLE MIGLIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Massimo PERRINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Tassoni n.12;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola VIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Cairoli n.32;

-PARTE APPELLATA-

avente per oggetto: **Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per Parte Appellante (a verbale di udienza in data 9.2.2017 e in atto di citazione in appello): *“Voglia l’Ill.mo Tribunale; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; previa, se del caso, ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte e non ammesse in primo grado in totale riforma dell’impugnata sentenza n. 830/15 del 23.02.2015 accogliere le domande tutte formulate dall’esponente in primo grado e, per l’effetto, previa applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 5, d.lgs 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall’art. 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 condannare la convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito*



Carrozzeria Mille Miglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della residua somma di € 1.039,99 già dedotto lo scoperto contrattuale e l'offerta formulata dalla UnipolSai Ass.ni S.p.A., per le causali di cui in atti, o quell'altra veriore determinanda, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino all'effettivo; condannare altresì l'appellata al rimborso delle spese di lite corrisposte in suo favore in forza dell'impugnata sentenza. Col favore di spese anche stragiudiziali e di mediazione, oltre compensi giudiziali di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, oltre successive occorrente”.

Per Parte Appellata (a verbale di udienza in data 9.2.2017, come da foglio telematico depositato il 7.2.2017): *“In via preliminare: accertare e dichiarare la mancata iscrizione a ruolo dell'atto di appello notificato dall'appellante ai danni di UnipolSai in data 03.08.2015; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio; conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del detto atto di appello, così come interposto dalla Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. ai danni di UnipolSai, con l'ulteriore conseguenza dell'integrale conferma della Sentenza n. 830 / 2015, resa dal Giudice di Pace di Torino, con deposito in Cancelleria in data 23.02.2015. In via preliminare subordinata accertare e dichiarare che l'atto di appello interposto dalla Carrozzeria Mille Miglia risulta essere carente dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio; conseguentemente e, per l'effetto, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., con ordinanza succintamente motivata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 ter c.p.c., rigettare l'interposto appello, dichiarandolo inammissibile, con l'ulteriore conseguenza dell'integrale conferma della Sentenza n. 830 / 2015, resa dal Giudice di Pace di Torino, con deposito in Cancelleria in data 23.02.2015. In via principale nel merito: accertare e dichiarare la tardiva e dolosa denuncia di sinistro da parte del Sig. Mangini Raffaele alla UnipolSai, in relazione al presunto sinistro del 24.08.2013, coperto dalla polizza n.1 / 2044 / 30 / 69 59 44 89; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio; conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto all'indennizzo in relazione alla polizza di cui sopra in capo alla Carrozzeria Mille Miglia, con l'ulteriore conseguenza di rigettare in toto la domanda di indennizzo, a qualunque titolo avanzata da parte di quest'ultima ai danni della UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con l'ulteriore conseguenza dell'integrale conferma della Sentenza n. 830 / 2015, resa dal Giudice di Pace di Torino, con deposito in Cancelleria in data 23.02.2015. In via parimenti principale nel merito accertare e dichiarare la mancata allegazione e dimostrazione, da parte dell'odierna appellante, dei fatti costitutivi attinenti la garanzia assicurativa*



richiesta; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio; conseguentemente e, per l'effetto, rigettare in toto la richiesta di indennizzo in relazione alla polizza di cui sopra in capo alla Carrozzeria Mille Miglia, a qualunque titolo avanzata da quest'ultima avanzata ai danni della UnipoSai Assicurazioni S.p.a., con l'ulteriore conseguenza dell'integrale conferma della Sentenza n. 830 / 2015, resa dal Giudice di Pace di Torino, con deposito in Cancelleria in data 23.02.2015. In via subordinata nel merito accertare e dichiarare la tardiva e colposa denuncia di sinistro da parte del Sig. Mangini Raffaele alla UnipolSai, in relazione al presunto sinistro del 24.08.2013, coperto dalla polizza n.1 / 2044 /30 / 69 59 44 89; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio; conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare la riduzione proporzionale dal diritto all'indennizzo in relazione alla polizza di cui sopra in capo alla Carrozzeria Mille Miglia, con l'ulteriore conseguenza di rigettare in toto la domanda di indennizzo, a qualunque titolo avanzata da parte di quest'ultima ai danni della UnipoSai Assicurazioni S.p.a. e con l'ulteriore conseguenza dell'integrale conferma della Sentenza n. 830 / 2015, resa dal Giudice di Pace di Torino, con deposito in Cancelleria in data 23.02.2015. In via ulteriormente subordinata nel merito, previamente accertando e dichiarando il valore del danno effettivamente patito dal veicolo in proprietà al Sig. Mangini in occasione dell'evento del 24.08.2013, accertare e dichiarare che l'indennizzo eseguito da UnipolSai a favore della Carrozzeria Mille Miglia S.r.l., per l'importo complessivo di € 3.640,01, versato a quest'ultima in data 28.03.2014, risulta essere stato effettuato nel rispetto dei termini di polizza che prevedono, oltre allo scoperto generalizzato nella misura del 10 %, anche l'ulteriore scoperto del 20 %, da sommarsi al primo, per l'ipotesi in cui il veicolo non sia stato riparato da un carrozziere convenzionato con Unipol; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio; conseguentemente e, per l'effetto, rigettare qualsiasi domanda indennitaria, a qualunque titolo avanzata da parte della Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. ai danni di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in relazione al sinistro del 24.08.2013, ritenendo congruo l'importo già versato, con l'ulteriore conseguenza dell'integrale conferma della Sentenza n. 830 / 2015, resa dal Giudice di Pace di Torino, con deposito in Cancelleria in data 23.02.2015. In via ancor più gradata nel merito, accertare e, comunque, dichiarare l'effettiva misura del danno patito dal veicolo in proprietà al Mangini in occasione del sinistro del 24.08.2013, già dedotto l'importo dell'indennizzo già versato da Unipol per € 3.640,01; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio e delle sole risultanze istruttorie; conseguentemente e, per l'effetto, mandare assolta la UnipolSai da qualsivoglia ulteriore pretesa, esorbitante rispetto alla misura accertata e,



comunque, non oltre il massimale, gli scoperti e le franchigie di polizza tutti. Per la denegata e non creduta ipotesi in cui parte appellante dovesse superare tutte le eccezioni e le argomentazioni di cui in atti, ammettere e disporre C.T.U. tecnico - quantitativa sul veicolo in proprietà al Sig. Mangini Raffaele, finalizzata ad accertare la compatibilità del danno dallo stesso patiti con l'evento del 24.08.2013, nonché finalizzata alla quantificazione effettiva degli stessi danni asseritamente patiti; ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si reiterano, nei limiti meglio specificati in atti, tutte le domande, le eccezioni e le argomentazioni non accolte o non analizzate dal Magistrato a margine della Sentenza n. 830/2015, resa dal Giudice di Pace di Torino, con deposito in Cancelleria in data 23.02.2015. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, come per legge ed oltre oneri fiscali ed eventuali spese di C.T.U. e C.T.P., sia per il presente grado che per il precedente grado di giudizio”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 7.5.2014, Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. (di seguito, per brevità, Carrozzeria) ha convenuto in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito, per brevità, UnipolSai) domandando (previa ammissione di interpello e testi sui capi dedotti in premessa, previa eventuale CTU tecnica e previo ordine ex art. 210 alla convenuta di esibizione della perizia redatta dal proprio fiduciario) di condannare la convenuta al pagamento della somma residua di euro 1.039,99 (già dedotto lo scoperto contrattuale e l'offerta formulata da UnipolSai), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, chiedendo altresì il pagamento delle spese stragiudiziali e di mediazione, allegando:

- di agire quale cessionaria del credito ceduto dal sig. Raffaele Mangini, proprietario del veicolo Renault Clio tg. EB706FZ, che ha contratto con UnipolSai la polizza assicurativa n.1/2044/30/69594489, contenente anche la garanzia “fenomeni naturali” con scoperto 10% e franchigia/minimo non indennizzabile di euro 300,00;
- che in data 24.8.2013 il predetto veicolo, in Torino, pativa un sinistro venendo danneggiato da una grandinata di forte intensità, a seguito della quale riportava danni per euro 5.200,01;
- che il sig. Mangini cedeva il proprio credito alla Carrozzeria Mille Miglia;
- che l'ammontare del danno veniva concordato tra la Carrozzeria e il fiduciario di UnipolSai;
- che UnipolSai formulava offerta per euro 3.640,01 accettata a titolo di acconto, dovendo ancora l'importo residuo di euro 1039,99;
- che la Compagnia non partecipava alla mediazione obbligatoria.



Si è costituita in giudizio la Compagnia, rilevando:

-la tardività della denuncia di sinistro avvenuta in data 13.2.2014 a fronte di un sinistro verificatosi il 24.8.2013;

- che la formalizzazione della richiesta indennitaria da parte della Carrozzeria era intervenuta in data 4.4.2014, allorché UnipolSai aveva già provveduto a indennizzare la stessa Carrozzeria con bonifico del 28.3.2014, sulla scorta delle previsioni di polizza, in quanto in data 17.2.2014 UnipolSai aveva incaricato il centro Perizie Pinerolo S.a.s. di eseguire perizia sul veicolo, da cui era emerso che il danno, comprensivo di fermo tecnico, era di euro 3.610,00;

-che all'atto della stipula della polizza, il sig. Mangini aveva dichiarato di avere esaminato il fascicolo informativo del contratto, edizione 1.7.2012, comprensivo di nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione, informativa privacy e documentazione contrattuale, approvando le condizioni della Linea Confort cui aveva aderito, che, nel caso di eventi naturali, come la grandine, prevede che il contraente, a fronte di un ulteriore sconto sul costo della polizza, presti il proprio consenso a un indennizzo in forma specifica che la Compagnia avrebbe garantito allorquando il danno fosse stato riparato da una carrozzeria convenzionata con UnipolSai, convenendo che in caso il danno fosse stato ripristinato da altro operatore, oltre allo scoperto generale del 10%, sarebbe stato applicato l'ulteriore scoperto del 20% da sommarsi allo scoperto generale previsto dalla polizza, per uno scoperto complessivo del 30% che è la misura dell'indennizzo che Unipol non ha ritenuto di versare;

-che la tardività della denuncia, ex art. 1915 c.c., comporta la decadenza dal beneficio della copertura assicurativa laddove la denuncia tardiva sia dolosa, derivandone per la Compagnia il danno di *“provvedere a una riserva tecnica sul proprio bilancio per la somma corrispondente all'ipotetico risarcimento da effettuare”*, oltre ad aver dovuto conferire incarico al legale per la causa e, presumibilmente, a dover conferire incarico a professionista tecnico che affiancherà il CTU, riportando che, in caso di mera colpa dell'assicurato, si sarebbe dovuto procedere, in ogni caso, alla riduzione dell'indennizzo dovuto;

-che sulla scorta del combinato disposto di cui alle clausole F.9.1, F.9.2, F.9.4 delle condizioni generali di contratto, ne caso in cui il veicolo fosse stato fatto riparare da carrozzeria non convenzionata, doveva applicarsi lo scoperto del 30% , cosicché bene ha fatto UnipolSai a liquidare solo l'importo di euro 3.640,00 calcolando su euro 5.200,00 la riduzione del 30%.

La Compagnia ha poi contestato:



- la quantificazione del danno, sostenendo come a nulla rilevasse il fatto che UnipolSai avesse liquidato il danno sulla base della quantificazione operata dal riparatore, essendo stato eseguito il pagamento dell'indennizzo a mero titolo transattivo, nonostante la Compagnia ritenesse che l'importo del danno fosse di euro 3610,00, cosicchè quanto pagato appare in ogni caso soddisfacente;

-la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, essendo stato liquidato l'indennizzo prima dell'intervento del legale di controparte, che non ha dunque sortito alcun effetto ai fini dell'originario intendimento dell'Assicurazione.

Alla prima udienza il Giudice di Pace ha concesso termine a parte attrice sino al 30.11.2014 e a parte convenuta sino al 10.1.2015 per il deposito delle rispettive memorie e, a seguito dell'udienza successiva, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza in cui le parti hanno precisato come da rispettivi atti introduttivi, pronunciando poi Sentenza n.830/2015 con cui ha rigettato la domanda attorea e condannato parte attrice a rifondere a controparte le spese di lite.

Con atto di citazione in appello datato 27.9.2015, Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 830/15 del 23.2.2015 che ne ha respinto la domanda proposta in primo grado, riportando le parti del provvedimento oggetto di impugnazione e indicando i seguenti motivi di appello:

-omessa, insufficiente ed erronea motivazione in merito all'osservanza da parte di UnipolSai degli obblighi di trasparenza e buona fede di cui agli artt. 1337 c.c. e degli artt. 131 e 184 Cod. Ass., rilevato che la previsione volta a limitare (ovvero, in alcuni casi, a escludere) l'obbligo indennitario dell'assicuratore, privando di efficacia le condizioni economiche di cui al prospetto di polizza e accettate dall'assicurato, possa produrre i suoi effetti solo ove adeguatamente pubblicizzato, essendo l'assicuratore tenuto a condurre sul punto una trattativa individuale volta a informare controparte dell'effettivo contenuto della clausola F.9.4 e delle conseguenze della sua violazione (trattativa di cui non vi sarebbe prova), non potendosi dubitare che solo quelle indicate nel prospetto siano le condizioni cui deve essere subordinata la liquidazione dell'indennizzo, senza prova alcuna dell'accettazione né della conoscenza della clausola F.9.4 delle condizioni generali di assicurazione, contestando l'appellante la sentenza impugnata laddove ha ritenuto legittima tale clausola in virtù della sua chiarezza espositiva;

- violazione dell'art. 118 disp. att. 132 e 133 c.p.c. in relazione ai principi regolatori della materia indennitaria di cui agli artt. 1904 ss e 2058 c.c., nonché agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att c.p.c.,



arrogandosi l'assicuratore un diritto riservato al creditore danneggiato (la scelta della forma di indennizzo), predisponendo sanzioni laddove l'assicurato non si conformi, laddove il principio indennitario prevede come il valore del danno sia immutabile a prescindere dalla circostanza che lo stesso venga o meno riparato ovvero da chi venga riparato, apparendo abusiva la pretesa della Compagnia di sanzionare il danneggiato attraverso la decurtazione del triplo della franchigia pattuita, per avere affidato la riparazione ad un centro non convenzionato, ritenendo l'appellante nulla la clausola in oggetto perché contraria alla legge, oltre che espressione di un interesse dell'assicuratore non meritevole di tutela, considerato che se l'assicuratore non ha alcun interesse a scegliere il riparatore in luogo dell'assicurato, quest'ultimo ha invece interesse a ottenere il ripristino a regola d'arte, che è prestazione di un'obbligazione di risultato infungibile;

-omessa, insufficiente ed erronea motivazione in merito alla vessatorietà della clausola F.9.4 rispetto ai principi di cui all'art. 33 Cod. Cons., limitando tale clausola l'obbligo di indennizzo sulla scorta di circostanze altre e diverse rispetto all'oggetto del contratto, cioè il ristoro del danno, alterando l'equilibrio contrattuale e costituendo altresì un deterrente al libero esercizio da parte del consumatore del diritto di cui all'art. 33 cod. Cons, lett. f), ossia della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; il Giudice di Pace non avrebbe poi tenuto conto della vessatorietà della contestata clausola in quanto la stessa: ai sensi della lettera q), subordina l'adempimento dell'assicuratore al ricorso a carrozzeria convenzionata; ai sensi della lettera s) consente all'assicuratore di sostituire a sé un terzo nell'adempimento delle proprie obbligazioni e ai sensi della lettera t) comprime il diritto dell'assicurato di contrarre con i terzi, non potendo uno sconto sul premio ritenersi sufficiente a compensare la pretesa dell'assicuratore di limitare o addirittura escludere la propria prestazione.

Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per mancata costituzione dell'appellante ex art. 348 c.p.c., rilevando che l'appellante ha notificato in data 3.8.2015 un primo atto di appello, privo della data di prima udienza, non iscritto a ruolo, e poi ha notificato, in data 9.9.2015, un secondo atto di citazione (identico al primo quanto al contenuto), poi iscritto a ruolo.

Tale eccezione non è fondata, posto che *“La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza -al tempo della proposizione della seconda impugnazione -di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il*



relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine lungo, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata" (così Cass. n. 22957/2010; nello stesso senso Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 12084/2016).

Si ritiene, dunque, che l'improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., per omessa costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello, preclusiva della riassunzione, non impedisca la riproposizione ex novo di altro atto di appello, nel rispetto del termine breve decorrente dalla previa notifica della sentenza o, in mancanza, della stessa notifica del primo atto di appello, non iscritto a ruolo, qualora l'improcedibilità del primo gravame non sia ancora stata dichiarata ex art. 358 c.p.c., in base al quale l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

Il concorso apparente di norme (art.348 e 358 c.p.c.) deve, infatti, essere risolto sulla base del principio di specialità, in funzione dell'elemento di fatto che differenzia le due fattispecie, ossia la rinnovazione dell'atto di citazione in appello nel rispetto del termine breve e anteriormente all'accertamento dell'inammissibilità o improcedibilità del primo gravame.

Nel caso di specie, tenuto conto della sospensione feriale dei termini e posto che l'appello è stato riproposto con l'atto di citazione notificato in data 9.9.2015 (laddove il primo atto di appello era stato notificato il 3.8.2015), l'appello appare procedibile, in quanto la seconda notifica è avvenuta entro il termine breve decorrente dalla notifica del primo atto di appello, anche alla luce del cd. "principio della consumazione dell'impugnazione" che opera soltanto dopo che sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello, cosicché, fino a quando non sia intervenuta tale pronuncia, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di una seconda impugnazione di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima.

Parte appellata ha poi sostenuto come l'appello si basi su due circostanze, in fatto, mai tempestivamente allegate nel giudizio in primo grado, non avendo mai l'appellante, in particolare, dedotto che il sig. Mangini si era limitato a sottoscrivere il solo prospetto (o schema di polizza) senza avere mai letto le condizioni generali di assicurazione e che i riparatori non convenzionati opererebbero con modalità tali da non garantire la riparazione a regola d'arte.



Passando a trattare del merito dei motivi di appello (punto 3 della comparsa costitutiva), parte appellata, dato atto delle censure dell'appellante, ha altresì rilevato che le censure esposte sarebbero state svolte per la prima volta in grado di appello, sostenendo che non era in precedenza stata eseguita alcuna osservazione relativa all'ipotetica vessatorietà delle clausole del contratto, non avendo mai la controparte censurato gli aspetti poi dedotti in atto di appello.

Orbene, non può condividersi tale assunto, considerato che nella memoria autorizzata depositata in primo grado dalla Carrozzeria in data 28.11.2014 (laddove il Giudice di pace aveva concesso termine a parte attrice per depositarla sino al 30.11.2014), l'odierna appellante aveva contestato il quantum dello scoperto in concreto applicato dalla Compagnia poichè non rispondente a quanto indicato nel prospetto di polizza visionato e accettato dal consumatore al momento della conclusione del contratto, già rilevando in quella sede il mancato rispetto dei doveri di trasparenza e buona fede incumbenti sulla convenuta anche ai sensi degli artt. 131 e 183 Cod. Ass., sostenendo come l'assicuratore si fosse costituito in giudizio *“per contestare la pretesa attorea invocando l'esistenza di una clausola, non richiamata nel prospetto di polizza, contenente parametri di liquidazione del danno differenti rispetto quelli conosciuti e accettati dall'assicurato”*, dando atto, in relazione alla Compagnia, che *“incomberà sulla stessa l'onere di fornire prova rigorosa della conoscenza e dell'accettazione delle stesse da parte dell'assicurato”*; appare pertanto evidente come, a fronte della comparsa costituiva di UnipolSai in primo grado, nella memoria autorizzata dal Giudice di Pace, la Carrozzeria avesse già dedotto come la clausola F.9.4 di cui alle condizioni generali di contratto non fosse nota al sig. Mangini, dando altresì atto che il prospetto di polizza non conteneva alcuna indicazione dell'obbligo di avvalersi di riparatori convenzionati, né del fatto che, nel caso in cui l'assicurato non se ne fosse avvalso, la Compagnia sarebbe stata legittimata a liquidare il danno come da clausola F.9.4, rilevando altresì il contrasto delle clausole invocate dalla Compagnia con il principio indennitario e con i principi di legge in materia di risarcimento in forma specifica, sostenendo come la stessa generasse uno squilibrio contrattuale valutabile sotto il profilo della vessatorietà ex art. 33 lett. q, s e t Cod. Cons., sostenendo che la previsione contestata, unilateralmente predisposta dall'assicuratore ex art. 1342 c.c., avrebbe potuto essere legittimamente invocata ai fini della regolamentazione del rapporto contrattuale *“solo ove conosciuta e espressamente accettata dall'assicurato, quanto nella specie non è”*.

Chiarito, dunque, che le doglianze poste poi alla base dell'appello erano già state dedotte dalla Carrozzeria nel giudizio di primo grado Giudice di primo grado (ad eccezione della circostanza per cui i carrozzieri non convenzionati sarebbero più onerosi, peraltro irrilevante ai fini della decisione), tanto



che la sentenza di primo grado si è incentrata su predetti assunti di parte convenuta, sostenendone l'infondatezza, e tanto che la stessa parte appellata, nella propria memoria autorizzata depositata in primo grado in data 9.1.2016, ha ribattuto agli assunti di controparte circa la mancata conoscenza in capo al Mangini delle clausole invocate di cui alle condizioni generali di contratto e, in particolare, di quella che prevede il maggior scoperto in caso di utilizzo di una carrozzeria non convenzionata, deve in ogni caso rilevarsi che la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza n.6784 del 21.03.2014 ha statuito che *"la clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice"*, prevedendo espressamente che la rilevabilità di ufficio della vessatorietà di una clausola in un contratto tra professionista e consumatore possa avvenire anche nell'ambito del procedimento d'appello, qualora l'eccezione non fosse stata rilevata in primo grado (come peraltro avvenuto nel caso di specie).

Ciò chiarito, nel merito, nella propria comparsa di costituzione in appello la Compagnia ha sostenuto come il contraente della polizza avesse contezza delle modalità operative della clausola Riparazione Linea Comfort, in quanto era a conoscenza del fatto che la clausola veniva attivata a fronte di uno sconto sulla polizza, tanto più che il sig. Mangini aveva ricevuto ed esaminato il fascicolo informativo della polizza, comprensivo delle condizioni generali di assicurazione, oltre ad avere dichiarato di conoscere e di approvare le Condizioni Generali e di accettare specificamente le disposizioni della Linea Confort; la Compagnia ha altresì riportato che l'assicurato era a conoscenza che in caso di sconto, al verificarsi di un sinistro, avrebbe potuto scegliere tra riparatore in convenzione e un riparatore di propria fiducia e che l'assicurato non ha patito alcuna compromissione dei propri diritti, stante il pacifico sconto sul premio e l'ampia scelta di riparatori convenzionati.

Ciò premesso, occorre in primo luogo verificare se la clausola F.9.4 sia o meno una clausola vessatoria che, come tale, doveva essere approvata specificamente per iscritto ex art. 1342 comma 2 -1341 comma 2 c.c., posto che il testo degli accordi contrattuali, incontroverso in causa, è costituito dalla polizza e dalle Condizioni Generali (doc.4 parte appellata, contratto poi rinnovato il 7.9.2013 come da doc. 1 di parte appellata).

Invero, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, appare evidente come tale clausola integri "una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi", prevedendo che, nel caso in cui l'assicurato decida di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria o officina non convenzionata con la Società, sarà applicato lo scoperto aggiuntivo del 20% rispetto a quello pattuito con la Scheda di



polizza e che, se lo scoperto non è pattuito nella scheda di polizza, sarà comunque applicato lo scoperto del 20%, con l'ulteriore previsione che, in ogni caso il contraente non potrà aderire all'opzione "riparazione Confort" in occasione dell'eventuale rinnovo successivo, apparendo evidente come tale previsione penalizzi la scelta di una carrozzeria/autofficina di fiducia con l'aumento rilevante della percentuale di scoperto e, per l'appunto, con la previsione dell'impossibilità di aderire all'opzione "riparazione confort" in caso di rinnovo, così concretando una restrizione della libertà contrattuale dell'interessato.

Peraltro, la restrizione/compressione della facoltà di scelta riguarda il contraente cd. debole, con restrizione nella facoltà di scelta da parte dell'assicurato del soggetto mediante il quale provvedere alla riparazione al fine di ottenere la prestazione garantita.

Se dunque la clausola in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 1341 comma 2 c.c., alla mancanza di specifica approvazione per iscritto non può che conseguire la nullità e inefficacia parziale della stessa nei confronti della parte aderente (con orientamento che conferma precedente decisione del Tribunale di Torino, Sez. III, sentenza n. 1530/2017), tanto più che tale nullità (come detto, rilevabile d'ufficio) è stata invocata sin dal primo grado dalla Carrozzeria, come già sopra chiarito, avendo l'appellata sin dal primo grado scritto che *"dichiarare di conoscere l'edizione e il modello delle condizioni generali di assicurazione non equivale a dichiarare di conoscerne il contenuto, specie quando in concreto differente rispetto a quanto riportato nel prospetto di polizza"*, richiamando altresì la sentenza della Cass. n. 26225/09 e la sentenza n. 5733/2008.

Non può infatti condividersi quanto riportato nella sentenza impugnata, laddove il Giudice di Pace scrive che *"la clausola non ha il contenuto di una clausola vessatoria (e cioè non determina uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti) in quanto è oggetto di specifica pattuizione (e non è imposta)"*, considerato, in primis, che non è dato sapere sulla base di quali elementi il Giudice di primo grado abbia ritenuto che la clausola in oggetto fosse stata il frutto di una specifica pattuizione (essendo inserita nelle Condizioni Generali di contratto predisposte unilateralmente dalla Compagnia), escludendo invero, erroneamente, il carattere della vessatorietà in base a tale (indimostrata) specifica pattuizione (*paragonando la clausola che prevede la franchigia del 10% -la sola prevista nella polizza- alla clausola F.9.4, non distinguendo in alcun modo la polizza in senso stretto dalle Condizioni generali di contratto*), laddove è pacifico il principio di diritto per cui la sottoscrizione del generico richiamo alle condizioni di assicurazione è inidoneo a focalizzare l'attenzione del contraente debole sull'effettiva portata e contenuto delle singole clausole ed è dunque inidonea a dimostrarne



l'accettazione da parte dell'assicurato (in tal senso depongono proprio le sentenze sopra richiamate della Suprema Corte).

Conseguentemente, non avendo la parte convenuta dimostrato la specifica sottoscrizione della clausola F.9.4 (anche in relazione alla quietanza di rinnovo prodotta, ove le diverse previsioni della clausola di cui si tratta non sono riportate per esteso, essendo presente solo la percentuale di scoperto del 10%, deponendo tale elemento in senso contrastante con l'ipotesi della trattativa individuale), la stessa (indipendentemente dalla previsione di uno sconto) non ha effetto tra le parti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione e, dunque, anche della cessionaria del credito, tanto più che anche l'art. 34 del D.L.vo n.206/2005 prevede in capo al professionista, per il contratto concluso con moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (trattandosi, nel caso di specie, pacificamente di contratto concluso tra consumatore e professionista), l'onere di provare che le clausole o gli elementi di clausola unilateralmente predisposti siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Quanto esposto assorbe le ulteriori censure evidenziate dall'appellante quanto alla nullità e/o inefficacia della clausola F.9.4., rendendone superflua la trattazione, dovendosi accogliere l'appello proposto sulla base del cd. principio della ragione più liquida.

Ciò chiarito, occorre verificare la fondatezza o meno degli ulteriori assunti di parte appellata, in base ai quali sin dal primo grado UnipolSai ha ritenuto che dovesse comunque essere rigettata la domanda della Carrozzeria, anche laddove fosse stata ritenuta nulla la predetta clausola.

In relazione al sostenuto dolo o colpa in capo al cedente per il ritardo nella denuncia dell'occorso alla Compagnia, deve rilevarsi che sia le condizioni di polizza sia gli artt. 1913 e 1915 c.c. non pongono alcun automatismo a sfavore dell'assicurato sicché, anche nel caso di tardiva o incompleta denuncia del sinistro, egli perde diritto all'indennità soltanto se tale mancata denuncia sia dolosa mentre, nel caso di semplice leggerezza o negligenza, la tardiva denuncia determina una decurtazione dell'indennizzo nei limiti del pregiudizio effettivamente sofferto dall'assicuratore per tale ragione (cfr. Cass. civ. Sent. n. 1196 del 3.3.1989). Nel caso di specie la società assicuratrice non ha provato il dolo dell'assicurato (che non può ritenersi in re ipsa), né tanto meno quale concreto pregiudizio avrebbe sofferto a causa della colposa tardiva denuncia, che, costituendo una mera irregolarità contrattuale, è nel caso di specie priva di conseguenze sul diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato.



Ciò detto, deve rilevarsi che a fronte della denuncia via fax in data 13.2.2014 del sig. Mangini (doc. 3 parte appellante), UnipolSai, senza nulla contestare quanto alla tardività della denuncia, ha provveduto alla liquidazione della somma di euro 3640,00 con bonifico bancario alla Carrozzeria Mille Miglia del 28.3.2014, scrivendo alla controparte, in data 17.4.2014 che, in applicazione del contratto di polizza Km Sicuri Confort (che prevede, a fronte di uno sconto del premio di polizza, al punto E.1.3. la riparazione in forma specifica presso carrozzeria convenzionata), è previsto che al rimborso delle spese sostenute per il ripristino del mezzo (euro 5200,00 come da fattura presentata) venga applicato *“uno scoperto del 10% (nel caso di specie euro 520,00), nel caso in cui il contraente violi l’obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso una carrozzeria o un’autofficina non convenzionata,”* omettendo poi di terminare la frase, incompiuta, dopo la virgola, come si evince dalla versione della missiva prodotta dalla Carrozzeria, doc. 6), e come si evince altresì dall’ulteriore missiva sempre del 17.4.2014 prodotta come doc. 2 dall’appellata (senza peraltro prova della ricezione della stessa in capo alla controparte), in cui la missiva appare *“corretta”* e completa, spiegando chiaramente la Compagnia come il riconoscimento di euro 3640,00 sia derivato proprio dall’applicazione dello scoperto complessivo del 30% sul richiesto importo di euro 5.220,01.

Nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado UnipolSai ha poi dato atto, in via principale, del fatto di avere correttamente limitato l’indennizzo all’importo di euro 3640,00, avendo detratto dall’importo fatturato di euro 5.200 il 30% di scoperto in applicazione della clausola F.9.4, contestando poi, in via subordinata, la quantificazione del danno operata dalla Carrozzeria, sostenendo che a nulla rilevava il fatto che UnipolSai, nella gestione stragiudiziale del sinistro, avesse *“preso per buona”* la quantificazione del danno in euro 5.200,00, considerato che l’indennizzo è stato versato a mero titolo transattivo, senza alcun riconoscimento e al fine di elidere un possibile contenzioso, dando atto che il perito di UnipolSai aveva, in realtà, quantificato il danno in euro 3610,00.

Ancora, UnipolSai ha contestato le spese di assistenza legale ante giudizio, considerato che il risarcimento è intervenuto in data 28.3.2014 e l’intervento del legale è stato successivo e, dunque, non ha riguardato la fase stragiudiziale del sinistro, richiamando Cass. n. 997/2010.

Le osservazioni della parte appellata, riproposte nell’atto di appello, non sono condivisibili, considerato che a seguito della richiesta di danni del 13.2.2013, la Compagnia, con bonifico del 28.3.2014, a fronte della fattura della Carrozzeria di Euro 5.200,01, ha liquidato alla Carrozzeria il minor importo di Euro 3640,01, pari a euro 5.200,01 ridotti del 30%, nulla contestando circa la tardività della denuncia e circa l’an del sinistro o il quantum domandato, tanto più che dalla stessa missiva del 17.4.2016 prodotta



come doc.6 di parte attrice, è evidente come la stessa Compagnia riconduca il pagamento in misura ridotta al fatto che il mezzo sia stato riparato presso una Carrozzeria non convenzionata, richiamando il contratto di polizza Km Sicuri Comfort, *“il quale prevede, a fronte di uno sconto del premio di polizza, al punto E.1.3 la riparazione in forma specifica presso carrozzeria convenzionata con la presente Compagnia”*, riportando poi che in caso di rispetto di tale punto del contratto, è previsto uno scoperto del 10% (corrispondente a 520,00 euro, e che dunque non potrebbe spiegare il riconoscimento di soli euro 3640,01, considerato che la differenza tra euro 5200 ed euro 520,00 è pari ad euro 4680,00), aggiungendo che nel caso in cui, invece, *“il contraente violi l’obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso una carrozzeria o un’autofficina non convenzionata,”* senza completare la frase, che termina, come detto, con una virgola, laddove chiaramente la Compagnia ha inteso fare richiamo al maggior scoperto del 30%, previsto dalla clausola F.9.4 proprio quando l’assicurato si rivolga a una carrozzeria non convenzionata qual’è la Carrozzeria Mille Miglia, posto che solo tale interpretazione della missiva può conferire un senso logico alla stessa (come peraltro confermato dalla diversa missiva, sempre del 17.4.2014, prodotta dall’appellata).

Dunque, è evidente (e peraltro ammesso dalla parte stessa) che la Compagnia ha pagato l’importo di euro 3640,01 senza alcuna contestazione circa la stima del danno come quantificato dal cessionario in euro 5.200,00 per la riparazione, applicando su tale importo lo scoperto del 30%, così riconoscendo la sussistenza del credito vantato dal cessionario o, quanto meno, riconoscendo la correttezza della stima del danno. Infatti, per consolidato orientamento, *“l’anticipo versato dall’assicurazione interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo per il danneggiato nell’incidente stradale. Il pagamento, sia pure parziale, implica il riconoscimento del credito vantato dalla vittima del sinistro (...)”* (così Cass. Civ., n.2267/2010); nel caso di specie, infatti, non risulta provato in alcun modo che la Compagnia abbia inteso pagare l’importo di euro 3640,01 (euro 5200,00 con detrazione dello scoperto del 30%) solo a fini transattivi, senza nulla riconoscere, tanto più che la Compagnia, prima del pagamento, non ha sollevato alcun dubbio sull’ammontare dei costi di riparazione, attestando di accettare l’importo indicato dal cessionario, preso a base della eseguita riduzione del 30%; dunque, il predetto intervenuto pagamento dimostra che la Compagnia ha riconosciuto la sussistenza del danno di euro 5.200,00 in capo al sig. Mangini e al cessionario, pur ritenendo di dover decurtare il 30% per la scelta di una carrozzeria non convenzionata; invero, *“il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il*



quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (così anche Cass. n. 18904/2007).

Peraltro, alla data di esecuzione del bonifico (28.3.2014) la Compagnia già disponeva della perizia prodotta come doc.3 dall'appellata, in cui il perito incaricato indicava il danno come pari ad euro 3610,00 (con fermo tecnico di nove giorni che non pare incluso nella predetta stima), il che attesta come la Compagnia abbia coscientemente inteso disattendere tale perizia di parte e riconoscere, invece, il danno come ammontante al maggior importo di euro 5.200,00 (sebbene da risarcire, secondo UnipolSai, limitatamente ad euro 3.610,00 in virtù dello scoperto del 30%), dando quindi atto l'appellata, anche per fatti concludenti, di riconoscere l'operatività e la validità della polizza, l'indennizzabilità del danno (indipendentemente dal ritardo nella denuncia del sinistro da parte del sig. Mangini, che tanto più, dunque, non può incidere sul diritto all'indennizzo) e la congruità del costo di riparazione dei danni subiti, apparendo peraltro erronea la sentenza di primo grado ove riporta che la Carrozzeria non avrebbe insistito nelle istanze istruttorie formulate, considerato che in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado la Carrozzeria ha richiamato le conclusioni di cui all'atto di citazione, ove sono presenti anche le istanze istruttorie di prova orale sui capi ivi dedotti, oltre che l'istanza di eventuale CTU (prove comunque superflue ai fini del quantum del risarcimento, alla luce di quanto sopra riportato circa l'indennizzo pagato dalla Compagnia, senza contestazione in punto quantum se non in relazione allo scoperto da applicarsi ai sensi di polizza); peraltro, la Compagnia si è limitata a produrre la propria perizia di parte (già disattesa, come detto, al momento della liquidazione dell'indennizzo), senza contestare specificamente, il nesso causale tra i danni e l'evento per cui è causa, l'individuazione delle parti danneggiate, i ricambi, il materiale di consumo e il relativo costo, le ore di lavorazione e il loro costo.

Si deve quindi riconoscere, con riferimento al quantum del diritto qui riconosciuto, che, considerata la prevista franchigia del 10% di cui alla polizza, alla luce dell'intervenuto riconoscimento dell'importo di euro 5.200,10 cui la Compagnia ha applicato il maggior scoperto del 30%, riconoscendo l'importo di euro 3.610,10 (riconoscendo, dunque, di dovere alla controparte anche l'IVA), spetti ancora alla parte appellante a titolo di indennizzo l'ulteriore importo di euro 1.039,99, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino alla presenten sentenza e oltre interessi legali sull'importo così determinato dalla data della sentenza al saldo, trattandosi di obbligazione indennitaria di natura contrattuale.



Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).

Tale esito vede la soccombenza di Unipolsai S.p.A., la cui interpretazione degli accordi contrattuali è stata disattesa e che viene condannata a pagare un importo ulteriore rispetto a quello già pagato alla controparte nella fase stragiudiziale.

Le spese sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, applicabile a entrambi i gradi di giudizio ratione temporis, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 0,01 ed euro 1,100,00, sulla base dei valori medi per le quattro fasi quanto al primo grado di giudizio e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il grado di appello, oltre esborsi documentati come da dispositivo (CU, marca e notifica in primo e secondo grado).

Quanto alla domanda delle spese stragiudiziali e di mediazione (indicate nella nota spese prodotta dalla Carrozzeria nel giudizio di primo grado come pari, complessivamente, a euro 270,00), tenuto conto della mediazione necessaria esperita (quale condizione necessaria di procedibilità) e dell'attività svolta (*considerato il disposto dell'art. 20 DM n.55/2014 e richiamate le sentenze della Suprema Corte n. 2275/2006 -secondo cui gli esborsi sostenuti dalla vittima di un fatto illecito per assicurarsi l'assistenza di un legale nella fase stragiudiziale delle trattative, nel caso in cui queste ultime non vadano a buon fine e sfocino in una controversia giudiziaria, diventano una componente delle spese giudiziali, da liquidare secondo la relativa tariffa- e n. 26973/2008, secondo cui le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale, avendo il danneggiato il diritto di chiedere il risarcimento del danno emergente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento-*



così Cass. n. 997/2010, n.12181/2000-), ritenuto eccessivo l'importo domandato dall'appellante, si ritiene di dover liquidare il minor importo di euro 150,00.

Ancora, vista la regolamentazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come da domanda dell'appellante, la parte appellata deve essere dichiarata tenuta e condannata a restituire alla Carrozzeria l'importo di euro 386,66 dalla stessa versato a seguito della sentenza di primo grado a titolo di spese di lite, come da doc. 2 di parte appellante (circostanza, peraltro, non contestata dall'appellata), oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

Infine, alla luce del disposto di cui all'art. 8 comma 4 bis D.L.vo n.28/2010 (“Mancata partecipazione al procedimento mediatorio senza giustificato motivo”), secondo cui *“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”*, la parte appellata, che non ha partecipato al procedimento di mediazione nonostante il rituale invito da parte della Carrozzeria, deve essere dichiarata tenuta e condannata al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, considerato che nella fattispecie la parte appellata non ha contestato la ritualità della sua convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, né ha giustificato la sua mancata partecipazione allo stesso, sicché sussistono i presupposti per l'applicazione della predetta norma .

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. **22263/2015** RG promossa da Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellante) contro UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellata), nel contraddittorio delle parti, in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 830/15, datata 23.2.2015, depositata il 23.2.2015,

1)Dichiara tenuta e condanna la parte appellata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte appellante Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito facente capo



all'assicurato sig. Raffaele Mangini, dell'importo di **Euro 1.039,99** oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della domanda giudiziale (15.5.2014) sino alla presente sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo come sopra complessivamente determinato dalla data della presente sentenza sino al saldo.

2) Dichiaro tenuta e condanna la parte appellata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di **Euro 330,00** per compensi di primo grado, l'importo di **Euro 150,00** per mediazione e fase stragiudiziale, oltre a **Euro 57,00** per esborsi del primo grado, nonché l'importo di **Euro 440,00** per compensi ed **Euro 98,00** per esborsi del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sugli importi imponibili, spese di registrazione e successive occorrente.

3) Dichiaro tenuta e condanna la parte appellata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Carrozzeria Mille Miglia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore l'importo di **Euro 386,66** versato dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.

4) Visto l'art.8 comma 4 bis D.L.vo n.28/2010, dichiaro tenuta e condanna la parte appellata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Così deciso in Torino, in data 22.5.2017.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza

